Legge 3 agosto 1999, n. 265

Art. 10. Notificazioni degli atti delle pubbliche amministrazioni.

- 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, (ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), e successive modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.
- 2. Al comune che vi provvede spetta da parte dell'amministrazione richiedente, per ogni singolo atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, una somma determinata con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio, e della programmazione economica, dell'interno e deile finanze. .. omissis ..

Numero cronologico 293. della notificazione シミヤッショで

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE SERVIZIO NOTIFICAZIONI (PROVINCIA DI ENNA)

Destinatario